

REGOLAMENTO (CEE) N. 1944/81 DEL CONSIGLIO**del 30 giugno 1981****che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in conformità all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune occorre considerare la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole ;

considerando che, per conseguire le finalità della politica agricola comune enunciate all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, occorre adottare sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole che risultano svantaggiate per quanto riguarda le loro condizioni di produzione ;

considerando che tali disposizioni risultano particolarmente urgenti nelle zone di montagna e collinari del Nord, nel Centro e nel Mezzogiorno d'Italia ;

considerando che occorre quindi prevedere per tali zone misure specifiche che possano dar luogo a un miglioramento della situazione economica delle aziende agricole e, al tempo stesso, contenere la diminuzione della produzione di carni bovine, ovine e caprine ;

considerando che l'allevamento di bovini, ovini e caprini per la produzione di carne presenta un'evoluzione sfavorevole, soprattutto nelle zone montane e collinari, sebbene le condizioni di produzione si prestino all'allevamento bovino, ovino e caprino e siano destinate a migliorare ulteriormente per effetto del programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno ;

considerando che è opportuno incoraggiare con interventi comunitari l'ammodernamento e la costruzione delle stalle nelle aziende agricole la cui produzione di carni bovine, ovine o caprine costituisce una parte importante dell'insieme della loro produzione ; che è opportuno favorire altri investimenti da cui dipende la redditività dell'allevamento bovino, ovino e caprino, nonché stimolare il mantenimento di vitelli di razza da carne ;

considerando che occorre promuovere il conseguimento di tali obiettivi mediante un'azione comune che combini questi diversi elementi e venga attuata nel quadro di un programma speciale della durata di più anni ;

considerando che risulta, da quanto precede, che le misure sopra citate costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽⁴⁾ ;

considerando che spetta alla Commissione approvare, previo parere del comitato permanente per le strutture agricole, un programma quadro e programmi speciali regionali relativi allo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino che saranno presentati dalla Repubblica italiana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per accelerare lo sviluppo agricolo e migliorare così la situazione strutturale ed economica delle aziende agricole nelle zone di montagna e collinari del Nord, nel Centro e nel Mezzogiorno d'Italia, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, per l'adeguamento e l'ammodernamento della struttura di produzione delle carni bovine, ovine e caprine, che dovrà essere attuata dalla Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU n. C 124 del 17. 5. 1979, pag. 9.⁽²⁾ GU n. C 85 dell'8. 4. 1980, pag. 53.⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

Articolo 2

1. Le condizioni ed i limiti fissati dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE ⁽²⁾, non si applicano alle misure oggetto dell'azione comune.

2. I contributi finanziari della Comunità devono essere utilizzati per programmi speciali che s'iscrivono in un programma quadro relativo agli obiettivi definiti nell'articolo 1. Tali programmi debbono essere presentati alla Commissione dalla Repubblica italiana.

3. I programmi e i loro eventuali adattamenti vengono esaminati ed approvati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/159/CEE, previa consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appreso denominato « Fondo », sugli aspetti finanziari.

Articolo 3

1. I programmi vertono sulle seguenti misure :

- a) contributi all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla costruzione delle stalle nelle aziende agricole, concessi, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 72/159/CEE, agli agricoltori che stabiliscono un piano per migliorare le loro aziende.

Tale piano di miglioramento deve dimostrare che

- quando il piano di miglioramento sarà ultimato, la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine, ovine e caprine rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive effettuate dall'azienda ;
 - tramite un calcolo specifico, l'investimento è economicamente redditizio e consente un miglioramento duraturo del risultato economico dell'azienda e quindi un aumento del reddito dell'azienda ;
 - le stalle rispondono alle condizioni igieniche e sanitarie previste dalle disposizioni comunitarie ;
- b) contributi per l'acquisto di macchine destinate alla produzione di foraggio ;

- c) contributi per il miglioramento di prati, praterie, pascoli e recinzioni ;

- d) premio supplementare per vitelli da carne o vitelli ottenuti da un incrocio con una razza da carne, che sono mantenuti per almeno dodici mesi nell'azienda d'origine e/o in aziende cooperative situate nelle zone di cui all'articolo 1 ;

- e) introduzione di un premio supplementare per il mantenimento delle mucche destinate alla produzione di carne, purché dette mucche appartengano ad un allevamento che conti dai tre ai venti capi.

2. I contributi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono concessi in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE ⁽⁴⁾. Tuttavia l'importo massimo dell'investimento preso in considerazione per la concessione del contributo di cui al paragrafo 1, lettera a), è ridotto a 18 135 ECU (A) per ogni singola azienda.

3. Il premio supplementare previsto dal paragrafo 1, lettera e), è concesso per cinque anni a decorrere dal momento dell'approvazione, da parte dell'autorità competente, del piano di miglioramento previsto dal paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se il beneficiario non ha realizzato entro il terzo anno del piano almeno 3 627 ECU (A) d'investimenti ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e/o c), la concessione del premio per il terzo, quarto e quinto anno non ha più luogo.

Articolo 4

Il programma quadro di cui all'articolo 2 comporta :

- la descrizione delle zone interessate,
- la descrizione della situazione esistente,
- la descrizione degli obiettivi da raggiungere e l'indicazione delle priorità,
- l'indicazione dei collegamenti di tale programma con le altre misure e programmi, in particolare con il programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno,

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

- l'indicazione delle disposizioni concernenti lo stabilimento del piano di miglioramento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Il complesso delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve inserirsi nel quadro del programma di sviluppo regionale qualora la Repubblica italiana sia tenuta a comunicarlo alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 ⁽²⁾.

Articolo 5

I programmi speciali di cui all'articolo 2 dovranno indicare :

- le disposizioni impartite per la realizzazione degli obiettivi del programma quadro, nonché le condizioni di concessione dei contributi ;
- i mezzi finanziari previsti per la realizzazione dei programmi e delle varie misure da essi prospettate ;
- i collegamenti di tali programmi con altre misure e programmi adottati a livello regionale, in particolare con i programmi speciali concernenti l'accelerazione e l'orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno e con le misure concernenti il miglioramento dell'infrastruttura agricola.

Articolo 6

1. Sono imputabili al Fondo, sezione orientamento, le spese sostenute dalla Repubblica italiana nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 e relative alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a concorrenza degli importi seguenti :

- 530 milioni di ECU (A) per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) ;
- 48 milioni di ECU (A) per la misura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ;
- 54 milioni di ECU (A) per la misura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) ;
- 165 milioni di ECU (A) per la misura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa alla Repubblica italiana il 40 % delle spese imputabili.

Tuttavia, la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese imputabili non può superare :

- 192 ECU (A) per ettaro per la misura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ;
- 14,4 ECU (A) per il premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) ;
- 48 ECU (A) per il premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), con un limite di 480 ECU (A) per ogni azienda individuale.

Articolo 7

1. La durata dell'azione comune è limitata a cinque anni, con decorrenza dalla data d'approvazione del programma quadro previsto dall'articolo 2.

2. Durante il quarto anno la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Prima della scadenza del periodo di cinque anni, il Consiglio decide su proposta della Commissione se l'azione debba essere prolungata.

3. Per il periodo menzionato al paragrafo 1, il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo è stimato a 291 milioni di ECU.

Articolo 8

All'atto dell'approvazione dei programmi la Commissione, di concerto con il governo italiano, stabilisce le modalità per la sua informazione periodica sullo svolgimento di detti programmi. Se del caso, il governo italiano designa nel contempo l'organismo incaricato di curarne l'esecuzione tecnica.

Articolo 9

1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 29. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.

3. Se il beneficiario del premio previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), non adempie la condizione d'investimento dell'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione recupera presso la Repubblica italiana i pagamenti già effettuati a tale titolo.

4. Il Fondo può concedere anticipi in base alle modalità di finanziamento decise dalla Repubblica italiana ed allo stato di avanzamento del programma.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS
